



Dario Ghibauda, “*Il faut avoir du nez pour écouter le parfum du monde*” 1994
Plastica, legno, vetro

Dario Ghibauda artista contemporaneo nato a Cuneo, vive e lavora a Milano (www.darioghibauda.it). È sua la “Curva di Peano”, opera entrata ormai tra le principali attrattive artistiche della nostra città. Le copertine dei Notiziari 2013 sono dedicate ai suoi lavori e lo ringraziamo vivamente per la disponibilità.

Commercialisti		Collaboratori tirocinanti	info@studiocugnasco.it	Segreteria	segreteria@studiocugnasco.it
Cugnasco dr. Massimo	m.cugnasco@studiocugnasco.it	Giusto dr. Davide		Magliano Silvana	
Coccarelli dr. Fernando	f.coccarelli@studiocugnasco.it			Garino Marisa	
Collino rag. Giovanni	g.collino@studiocugnasco.it	Ufficio Contabilità	contabilita@studiocugnasco.it	Tardivo Elisa	
Martini rag. Cristina	c.martini@studiocugnasco.it	Giordano Chiara		Strutture controllate	ge.co@studiocugnasco.it
Tealdi dr. Alberto	a.tealdi@studiocugnasco.it	Giordano Angela		Ge.co. Gestione e Controllo S.r.l.	
Luciano dr. Davide	d.luciano@studiocugnasco.it	Bruno Massimo		Società fiduciaria - Trustee	
Cugnasco dr. Marianna	mar.cugnasco@studiocugnasco.it	Cavallera Nicolas		Strutture collegate e rapporti internazionali	
Consulenti del lavoro		Ufficio consulenza del lavoro	paghe@studiocugnasco.it	EURODEFI Professional Club of Tax, Legal & Financial Advisers	
Bongiovanni rag. Monica	m.bongiovanni@studiocugnasco.it	Dao Ormena Daniela			
		Bottasso Elisabeth			

	Pag.
Temi del mese	
Aiuto alla Crescita Economica (ACE): procedura di calcolo per il 2012.....	3
L'imposta di bollo sui conti correnti e sui prodotti finanziari.....	5
Incentivi per gli iscritti alle liste di mobilità dopo la riforma del lavoro.....	7
Tributi	
Spesometro per l'anno 2012: rinvio a data da stabilire.....	9
Imposta sulle attività finanziarie estere (IVAFE): i versamenti 2011 si considerano acconti per il 2012..	9
Società semplici: effetto sostitutivo dell'Irpef da parte dell'Imu.....	9
Requisito della commercialità ai fini PEX.....	9
Deducibilità delle prestazioni generiche di importo non rilevante per "inerenza allargata".....	10
Contribuenti minimi: nuovo quadro LM nel modello Unico 2013.....	10
Territorialità Iva per i servizi afferenti manifestazioni fieristiche.....	10
IRAP: il valore elevato dei beni strumentali non integra in automatico l'autonoma organizzazione.....	11
Il reclamo avverso ruolo e cartella di pagamento.....	11
Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie	
Obbligo di adozione di un indirizzo PEC per le imprese individuali.....	11
Privacy: obbligo di individuare i responsabili del trattamento.....	12
Effetti della mancata iscrizione del recesso del socio nel Registro Imprese.....	12
Riavvio del sistema SISTRI.....	12
Trust e attività fiduciaria	
Trasformazione di una società di capitali in trust.....	13
Finanziamenti e contributi	
Misura per la prevenzione e la sicurezza delle tecnologie di comunicazione.....	13
Contributi per la conduzione aziendale a favore degli imprenditori agricoli.....	13
Contributo per l'incremento delle prestazioni ambientali nel sistema dei trasporti.....	14
Consulenza del lavoro	
Sgravi contributivi per il premio di risultato.....	14
Flessibilità del congedo di maternità.....	15
Imposta sostitutiva per le retribuzioni di produttività.....	15
Aliquota premi assicurativi.....	16
Misure a sostegno della maternità e paternità.....	16
Coefficiente di rivalutazione del TFR.....	16
Scadenziario	
Mese di maggio.....	17

Numeri utili		Link utili	
Aliquote Irpef (1)		Cambio €/\$ (4)	1,3135
- fino a 15.000,00	23 %	Rivalutazione TFR (5)	0,656690 %
- oltre 15.000,00 fino a 28.000,00	27 %	Indice ISTAT (6)	1,6 %
- oltre 28.000,00 fino a 55.000,00	38 %	Tassi Banca Centrale Europea (7)	
- oltre 55.000,00 fino a 75.000,00	41 %	- Tasso di sconto	1,25 %
- oltre 75.000,00	43 %	- Tasso di deposito	0,50 %
Aliquota Ires (2)	27,5 %	Tassi Euribor (8)	
Aliquota Irap (2)	3,9 %	- 6 mesi	0,307 %
		- 12 mesi	0,498 %
Saggio di interesse legale (3)	2,5 %		
<p>(1) A decorrere dall'1.01.2007 (2) A decorrere dall'1.01.2008 (3) A decorrere dall'1.01.2012 (4) Rilevazione alla data dell'8.05.2013 (5) Vedi pagina 16 (6) Variazione % del mese di marzo 2013 sul mese marzo 2012 (7) A decorrere dal 13.04.2011 (8) Aggiornati alla data dell'8.05.2013, valuta del 10.05.2013, base 365</p>		<p>Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it</p> <p>Ministero delle Finanze www.finanze.it</p> <p>Enea (pratiche 55%) www.enea.it</p> <p>Camera di commercio di Cuneo www.cn.camcom.it</p> <p>Catasto www.agenziaterritorio.it</p> <p>Comune di Cuneo www.comune.cuneo.it</p>	

Aiuto alla Crescita Economica (ACE): procedura di calcolo per il 2012

L'anno 2012 rappresenta il secondo esercizio in cui è possibile usufruire del c.d. "aiuto alla crescita economica" (ACE), che consente di beneficiare di una riduzione dell'imposta dovuta.

La norma è stata introdotta dal DL 201/2011 al fine di incentivare la capitalizzazione delle imprese. Infatti, come per lo scorso esercizio, il beneficio è più elevato se le imprese non hanno effettuato distribuzioni di utili o riserve ai soci, non hanno effettuato conferimenti in società partecipate ed hanno invece incrementato il proprio patrimonio netto per effetto di nuovi conferimenti ricevuti dai soci o a seguito dell'accantonamento dell'utile di esercizio a riserva. Inoltre per l'esercizio 2012 è **possibile utilizzare le eccedenze di ACE non sfruttate nel 2011 per incapienza del reddito**. Infatti la deduzione avviene direttamente nel quadro RN del modello UNICO, pertanto non è consentito generare una perdita fiscale, poiché la deduzione opera fino a concorrenza della base imponibile, con la possibilità di **riportare appunto a nuovo**, negli esercizi successivi, **la quota** che eventualmente non ha trovato capienza nell'esercizio in cui è stata determinata.

Ambito soggettivo

L'agevolazione riguarda i soggetti che producono **reddito d'impresa**, ovvero:

- le società di capitali, gli enti commerciali e le stabili organizzazioni dei soggetti non residenti;
- le persone fisiche esercenti attività d'impresa, le S.n.C. e le S.a.s., purchè **in contabilità ordinaria**.

Sono pertanto esclusi dal beneficio in commento i soggetti che sono in regime di contabilità semplificata.

Modalità di determinazione del "nuovo capitale proprio"

Per i **soggetti IRES** la base di calcolo dell'ACE è rappresentata dalla **variazione** in aumento del nuovo capitale proprio **rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31.12.2010** (art. 1, c. 2, DL 201/2011), assunto al netto dell'utile di esercizio. Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore all'anno la variazione dovrà essere ragguagliata al maggiore o minore periodo.

Per i **soggetti Irpef** invece non va presa in considerazione la variazione del patrimonio netto, bensì lo **stock** del patrimonio (anche formato da conferimenti in natura) al termine dell'esercizio, a nulla rilevando le variazioni (sia in aumento che in diminuzione).

Variazioni in aumento (per i soggetti IRES)

Tra le variazioni in aumento rilevanti per la determinazione della base imponibile si considerano innanzitutto i **conferimenti** in denaro, tra cui rientrano, ad esempio, i versamenti eseguiti a fronte della ricostituzione o dell'aumento del capitale sociale, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale, i versamenti a titolo di sovrapprezzo emissione azioni o quote. Affinchè tali versamenti possano essere computati in aumento nella determinazione della base di calcolo occorre l'effettiva esecuzione degli stessi; non rileva pertanto la mera sottoscrizione. Sono assimilati ai conferimenti in denaro le compensazioni dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale e la rinuncia dei soci a propri crediti da finanziamento, con la conseguenza di destinazione dei medesimi a capitale. La norma esclude invece qualsiasi tipo di conferimento in natura, nonché gli apporti dei soci a titolo di mero finanziamento con natura di debito e non di capitale.

Il DM attuativo 14.03.2012 ha previsto che i conferimenti eseguiti in attuazione di una delibera di aumento di capitale possono essere computati nella base di calcolo solo se la delibera è assunta successivamente all'esercizio in corso al 31.12.2010.

Un'altra variazione in aumento che rileva ai fini del calcolo del beneficio è rappresentata dagli **accantonamenti di utili a riserva**, fatta eccezione per quelli destinati alle riserve indisponibili. Il DM attuativo ha fornito una definizione di riserve indisponibili diversa da quella fornita dai principi contabili; ai fini dell'agevolazione in commento si considerano tali le riserve formate da utili diversi da quelli realmente conseguiti, in quanto derivanti da processi di valutazione; nonché quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizione di legge, sono non distribuibili o non utilizzabili per l'aumento di capitale sociale o per la copertura delle perdite. Nell'esercizio in cui viene meno la condizione di indisponibilità assumono rilevanza anche tali riserve, purchè formatesi successivamente all'esercizio in corso al 31.12.2010.

I conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data di versamento; gli accantonamenti a riserva degli utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le riserve stesse si sono formate; gli incrementi derivanti dalla rinuncia dei crediti rilevano dalla data dell'atto di rinuncia; gli incrementi derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale rilevano dalla data in cui assume effetto la compensazione.

Pertanto, come già precisato prima, tutti gli aumenti di capitale devono essere ragguagliati al periodo d'imposta nel quale sono stati eseguiti e valgono anche per i successivi periodi d'imposta, sempre che non si

siano verificate nel frattempo riduzioni di capitale. Nei successivi periodi d'imposta non occorre tuttavia ragguagliare *pro rata temporis* gli incrementi pregressi.

Variazioni in diminuzione (per i soggetti IRES)

L'art. 1, c. 5, del DL 201/2011 definisce quali variazioni in diminuzione del capitale proprio: le riduzioni del patrimonio netto con **attribuzione di somme ai soci**, a qualsiasi titolo; **gli acquisti di partecipazioni in società controllate**; **gli acquisti di aziende o rami di aziende**.

Per quanto riguarda l'attribuzione di somme ai soci è stato chiarito che non decrementa la base ACE la distribuzione dell'utile di esercizio, ma la distribuzione di riserve pregresse, già formate. Parimenti le perdite di esercizio, che non configurano distribuzioni ai soci, non rappresentano una riduzione della base ACE.

Il DM 14.03.2012 ha inoltre introdotto alcune **clausole** c.d. "**antiabuso**", secondo le quali configurano variazioni in diminuzione: i conferimenti in denaro a favore di società del gruppo; l'acquisto o l'aumento di partecipazioni in società del gruppo; l'acquisto di aziende o rami d'azienda da società del gruppo; i conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti; i conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in paradisi fiscali; l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo. Tali clausole antiabuso **si applicano anche ai soggetti Irpef**. La *ratio* di tale limitazione è quella di evitare che, tramite operazioni infragrupo, le società possano porre in essere capitalizzazioni "di comodo" finalizzate a duplicare il beneficio in presenza di una sola immissione di denaro. È peraltro possibile richiedere la disapplicazione delle clausole antiabuso mediante apposita istanza presentata ai sensi dell'art. 37-*bis*, c. 8, DPR 600/73.

Calcolo dell'ammontare detassato

L'art. 11 del DM 14.03.2012 ha previsto che la variazione in aumento può essere agevolata **fino a concorrenza del patrimonio netto dell'esercizio** per il quale è determinata l'agevolazione, assunto al netto della riserva per acquisto azioni proprie, ma computando anche l'utile o la perdita (circ. Agenzia Entrate n. 35/2012).

A titolo esemplificativo: se nel periodo d'imposta n+1 la società ha accantonato utile per €50.000 ed ha distribuito ai soci riserve per €33.000, ma il patrimonio netto contabile è pari ad €15.000, la base ACE per lo stesso periodo, teoricamente pari a 17.000 (50.000-33.000), si riduce ad €15.000, che è appunto il patrimonio netto limite.

La **detassazione** è calcolata applicando alla variazione netta del "nuovo capitale proprio" un **coefficiente di remunerazione del 3%** (importo determinato per i periodi d'imposta 2011, 2012 e 2013). Come precedentemente specificato il parametro di partenza cui commisurare l'entità della variazione è il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010, assunto senza tenere conto dell'utile del medesimo esercizio.

Per concludere con un esempio di calcolo chiarificatore si assumono le seguenti ipotesi, nel caso di una società soggetta ad IRES con esercizio coincidente con l'anno solare: capitale sociale: 120.000 euro; riserve: 200.000 euro; utile di esercizio: 50.000 euro; pertanto il valore di patrimonio iniziale (che differisce dal totale del patrimonio netto), cui commisurare le variazioni in aumento di capitale proprio, è di euro 320.000. Se ci fosse stata una perdita, supponiamo di euro 10.000, il valore di partenza sarebbe stato invece di euro 310.000, in quanto la norma impone di escludere, dal calcolo iniziale, l'utile ma non la perdita.

L'importo detassato viene calcolato applicando alla variazione netta del capitale proprio – rispetto al patrimonio iniziale testè calcolato – il coefficiente del 3%.

Pertanto, riprendendo l'esempio, se la società ipotizzata ha effettuato nel 2011 l'accantonamento dell'utile 2010 di euro 50.000, l'ammontare detassato nello scorso esercizio dovrebbe essere stato di euro 1.500. Se nell'esercizio 2012 viene poi accantonato l'utile del 2011, per ipotesi pari ad euro 40.000, la variazione in aumento da considerare nel calcolo delle imposte dovute quest'anno è pari ad euro 90.000, ovvero la somma degli utili accantonati a riserva. Pertanto l'ammontare detassato per il 2012, da inserire nel quadro RN di UNICO 2013, è pari ad euro 2.700. L'ammontare detassato va a **scomputo del reddito complessivo netto** dichiarato dalla società, consentendo pertanto di ridurre l'IRES o l'Irpef oltre alle relative addizionali, ma senza incidere sulla determinazione dell'IRAP, che avviene nei modi ordinari.

Si ricorda che per le **società di persone** o le **società di capitali che hanno optato per la trasparenza fiscale** il rendimento nozionale che eccede il reddito complessivo netto dichiarato dalla società è attribuito **per trasparenza ai soci** proporzionalmente alle quote di partecipazione.

L'imposta di bollo sui conti correnti e sui prodotti finanziari

L'imposta di bollo su conti correnti e prodotti finanziari, come disciplinata dall'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 (incisivamente modificato dal DL 201/2011 e dal DL 16/2012), configura una "mini" imposta patrimoniale, che va a colpire la ricchezza mobiliare posseduta dai contribuenti. Le novità incidono:

- sulla tassazione degli estratti di conto corrente;
- sulla tassazione delle attività finanziarie, modificando la disciplina introdotta dal DL 98/2011.

La disciplina attuativa è stata varata col DM 24.05.2012; inoltre sono stati forniti chiarimenti ufficiali dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 48 del 21.12.2012.

Imposta di bollo su conti corrente e libretti bancari e postali

L'art. 19, c. 1, del DL 06.12.2011 n. 201 (come convertito dalla L. 22.12.2011 n. 214) ha modificato il c. 2-*bis*, dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, concernente l'imposta di bollo dovuta sugli estratti conto inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'art. 119 del DLgs. 01.09.1993 n. 385.

Dall'1.01.2012 l'imposta di bollo è quindi dovuta con periodicità annuale nella misura seguente:

- se il cliente è **una persona fisica, 34,20 euro**;
- se il cliente è **soggetto diverso dalla persona fisica, 100,00 euro**.

Il nuovo art. 13, c. 2-*bis*, della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 precisa che l'imposta di bollo è dovuta sugli estratti conto bancari, sugli estratti di conto corrente postale e sui rendiconti dei libretti di risparmio anche postali.

Si rileva che **restano fuori dal campo di applicazione dell'imposta di bollo fissa sui conti correnti i depositi bancari o postali** i quali, invece, sono assimilati a prodotti finanziari e rientrano nel campo di applicazione dell'imposta di bollo proporzionale (di cui al c. 2-*ter* dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72).

Modificando la nota 3-*bis* all'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, viene disposto che l'estratto conto od il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Pertanto **l'imposta di bollo è dovuta in ogni caso una volta l'anno, anche ove l'estratto conto non venga effettivamente inviato**.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare 48/2012 ha consentito alle banche di continuare ad utilizzare gli importi fissi d'imposta parametrati alla periodicità mensile, trimestrale o semestrale dell'estratto conto.

La seguente tabella riassume la misura dell'imposta dovuta a seconda della periodicità di invio.

	e/c annuale	e/c semestrale	e/c trimestrale	e/c mensile
Cliente persona fisica	34,20	17,10	8,55	2,85
Cliente diverso dalla persona fisica	100,00	50,00	25,00	8,33

In caso di estratti conto o di rendiconti relativi a periodi inferiori è tuttavia necessario determinare l'imposta in relazione agli effettivi giorni rendicontati.

In caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto, l'imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto.

L'imposta non è invece dovuta sugli estratti o sui libretti intestati a persone fisiche il cui valore medio annuo di giacenza è complessivamente **non superiore a 5.000,00 euro**. In relazione alla valutazione del raggiungimento della soglia di 5.000,00 euro, il DM 24.05.2012 ha precisato che debbono essere considerati unitariamente tutti i rapporti di conto corrente ed i libretti di risparmio che abbiano la stessa intestazione, intrattenuti con il medesimo intermediario. Per l'applicazione dell'esenzione, occorre, quindi, valutare la posizione complessiva del cliente.

Sono inoltre esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo i **cd. "conti di base"**¹, di cui all'art. 13, c. 6 del DL 201/2011.

Comunicazioni relative ai prodotti finanziari

L'art. 19, c. 1 del DL 201/2011 (come conv. dalla L. 214/2011) e l'art. 8, c. 13 del DL 02.03.2012 n. 16 (conv. L. 26.04.2012 n. 44) hanno modificato l'art. 13, c. 2-*ter* della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, introducendo una nuova imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a **prodotti finanziari**, che ha sostituito il precedente "super bollo" sul deposito titoli, introdotto dal DL 06.07.2011 n. 98 (conv. L. 15.07.2011 n. 111).

La nuova imposta di bollo si applica, **dall'1.01.2012**, alle comunicazioni inviate alla clientela relative a

¹ Conti correnti riservati alle fasce socialmente svantaggiate (ovvero consumatori con ISEE inferiore a 7.500,00 euro).

Temi del mese

prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

L'imposta si applica in misura proporzionale sul valore di mercato (od in mancanza di questo sul valore nominale o di rimborso) dei prodotti finanziari:

- nel **2012, con l'aliquota dell'1 per mille**²;
- a decorrere **dal 2013, con l'aliquota dell'1,5 per mille**.

In ogni caso l'imposta è dovuta:

- nella misura minima di 34,20 euro;
- limitatamente ai clienti diversi dalle persone fisiche, dall'anno 2013, nella misura massima di 4.500,00 €

La seguente tabella riassume i limiti minimi e massimi dell'imposta applicabili dal 2013:

	limite minimo	Limite massimo
Persone fisiche	34,20	nessuno
Soggetti diversi dalle persone fisiche	34,20	4.500,00

Modificando la nota 3-ter all'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, il legislatore ha voluto precisare che la comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni fruttiferi postali, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione e quindi l'imposta è comunque dovuta una volta l'anno od alla chiusura del rapporto.

Qualora le comunicazioni siano inviate periodicamente nel corso dell'anno e quindi siano relative a periodi inferiori all'anno, ovvero nel caso di estinzione od apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Invece, a norma dell'art. 3, c. 7, del DM 24.05.2012, l'imposta è dovuta all'atto del rimborso o del riscatto per:

- le comunicazioni relative a polizze di assicurazione ed operazioni di cui ai rami vita III e V (di cui all'art. 2, c. 1, del DLgs. 07.12.2005 n. 209);
- le comunicazioni relative a buoni fruttiferi postali nonché prodotti finanziari diversi da quelli dematerializzati, per i quali non sussista un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto.

Sono invece espressamente escluse da imposizione le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Depositi bancari e postali

Come rilevato anche dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 48/2012, il DL 16/2012 ha modificato l'art. 13, c. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 in modo da far confluire nell'ambito oggettivo di tale disciplina anche i depositi bancari e postali, che sono però assoggettati ad un trattamento differente rispetto ai conti correnti. I depositi bancari e postali, in quanto equiparati a "prodotti finanziari", scontano l'imposta di bollo proporzionale prevista per questi ultimi dal c. 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 e non l'imposta di bollo fissa dovuta per i conti correnti (e prevista dal c. 2-bis del medesimo articolo). Di conseguenza mentre un conto corrente intestato ad una persona fisica sconta l'imposta fissa di bollo nella misura di 34,20 euro (ove la giacenza media superi 5.000,00 euro), il deposito sconta l'imposta proporzionale dell'1,5 per mille, con il minimo di 34,20 euro e senza limite massimo (né di imposta, né in relazione alla giacenza media).

Buoni fruttiferi postali

Come già rilevato sono soggetti all'imposta di bollo sui prodotti finanziari anche i buoni fruttiferi postali, ma solamente se il loro valore supera complessivamente i 5.000,00 euro. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48/2012 in proposito ha chiarito che ai fini della verifica della soglia di esenzione deve assumersi il valore effettivo di rimborso, al netto degli oneri fiscali, riconosciuto al cliente alla scadenza del titolo e con esclusione dei buoni fruttiferi postali cartacei emessi in data antecedente l'1.01.2009³.

Infatti per i buoni fruttiferi postali emessi prima dell'1.01.2009 non opera l'esenzione per importi inferiori a 5.000,00 euro e l'imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo, con la misura minima di 1,81 euro ed è dovuta comunque al momento del rimborso.

² Nel 2012 operava inoltre un limite massimo di 1.200,00 euro, valido per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

³ La motivazione risiede nel fatto che i buoni emessi prima di tale data non sono classificati in alcun archivio informatico da Poste Italiane S.p.A, sicché le Poste non sono in grado di quantificarli ai fini del raggiungimento della soglia di esenzione.

Incentivi per gli iscritti alle liste di mobilità dopo la riforma del lavoro

A partire dal 1° gennaio 2013 non è più stata prorogata la possibilità, per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione del personale da imprese che, a vario titolo (soprattutto per limiti numerici, quindi le piccole imprese) non rientrano nella legge 223/1991, di iscriversi alle liste di mobilità.

La suddetta iscrizione, senza rappresentare un beneficio economico per il lavoratore, costituiva una sorte di “dote” occupazionale, in quanto dava il diritto alle imprese che assumevano tali lavoratori di fruire delle agevolazioni previste dalla legge 223/1991 così riassumibili in modo sintetico:

- assunzione a tempo indeterminato: contribuzione apprendisti per 18 mesi (aliquota 10%);
- assunzione a tempo determinato: contribuzione apprendisti per un massimo di 12 mesi (10%);
- trasformazione del predetto rapporto a tempo indeterminato: contribuzione apprendisti per ulteriori 11 mesi (10%).

L’Inps con il messaggio 4679/2013, in attesa di chiarimenti da parte del Ministero del Lavoro e dopo aver ribadito che per le assunzioni di lavoratori licenziati nel 2013 le agevolazioni sopra descritte hanno cessato di avere effetto, ha ritenuto di sospendere tutte le agevolazioni eventualmente in corso come riportato nella seguente tabella:

FATTISPECIE	AGEVOLAZIONI	INPS (riserva)
Lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel 2013	Non spettano	Certezza
Lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel 2012 che si iscrive alle liste di mobilità nel 2013	Non spettano	Dubbio
Lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel 2012 o prima, iscritto alle liste di mobilità nel 2012, assunto nel 2013	Non spettano	Dubbio
Lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel 2012 o prima, iscritto alle liste di mobilità nel 2012, assunto nel 2012	Sospese dal 2013	Dubbio
Lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel 2012 o prima, iscritto alle liste di mobilità nel 2012, confermato nel 2012 (o 2013)	Sospese dal 2013	Dubbio
Lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo nel 2012 o prima, assunto a tempo determinato con scadenza nel 2013 e che quindi rientra in lista di mobilità post-termine	Non spettano in quanto non ha diritto di rientrare in lista	Dubbio (più no che sì)

Il metodo utilizzato dall’Inps non appare sicuramente corretto, ma potrebbe ritenersi ispirato ad un principio di prudenza in attesa di chiarimenti.

Fino al 31.12.2012, infatti, anche per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività, da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti e nel caso di licenziamenti per i quali non ricorrevano le condizioni per l’attivazione delle procedure di mobilità (licenziamenti plurimi), era possibile iscriversi nelle liste di mobilità e portare in dote ai datori di lavoro che li assumevano i benefici previsti.

La deroga che ha consentito l’iscrizione a termine è stata introdotta dall’art. 4, c. 1, della Legge 236 del 1993 ed è stata annualmente prorogata fino allo scorso anno. L’iscrizione nelle liste di mobilità non è stata però prorogata nel 2013, pertanto non sarà possibile iscriversi a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Anche i benefici per gli iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamenti collettivi per procedure di mobilità ai sensi della legge 223/1991, per i quali la concessione dei benefici era a regime e non sottoposta a rinnovi annuali, risentono del mutato quadro normativo, introdotto dalla legge n. 92/2012, che porterà alla **cancellazione delle liste di mobilità** (e ai connessi benefici per le assunzioni) a decorrere dal 1.01.2017.

Allo stato attuale per i lavoratori iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991 continuano ancora a potersi utilizzare le predette agevolazione contributive.

Temi del mese

L'iscrizione dei lavoratori nelle liste di mobilità, come detto sopra, consente ai datori di lavoro che assumono tali lavoratori di beneficiare di agevolazioni contributive consistenti nel versamento dei contributi nella misura prevista per gli apprendisti per le assunzioni a termine per un massimo di 12 mesi (art. 8 c. 2 legge 223/1991) e nel prolungamento delle agevolazioni per ulteriori 12 mesi in caso di trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato entro la durata del rapporto a termine.

Qualora l'assunzione sia fatta sin dall'origine a tempo indeterminato lo sgravio spetta per una durata di 18 mesi.

Quadro che si delinea dopo la riforma e il mancato rinnovo dell'iscrizione in deroga

Con la riforma del lavoro a regime cesseranno di essere riconosciuti gli incentivi per le assunzioni dalle liste di mobilità. Nel frattempo gli effetti che si avranno sulle assunzioni già in essere fino alla data del 1.01.2017 sono riportati come di seguito:

Incentivi attualmente in vigore (riguarda gli iscritti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 223/1991)	Si possono applicare gli incentivi consistenti nell'agevolazione contributiva come sopra descritto, per le assunzioni, le proroghe, le trasformazioni effettuate entro dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2016. L'incentivo spetta fino alla naturale scadenza prevista anche se esso dovesse scadere oltre il 31 dicembre 2016.
Trasformazione di rapporto di lavoro iniziato entro il 31 dicembre 2016 (sempre per iscritti alle liste di mobilità legge 223/1991)	Se il lavoratore viene assunto a termine per 12 mesi dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2016, qualora il datore di lavoro trasformasse il rapporto a tempo indeterminato dal 1° dicembre 2016, avrebbe diritto al beneficio fino al 30 novembre 2017 anche se nel 2017 la normativa sarà abrogata. Nel caso in cui il lavoratore sia assunto a tempo determinato dal 1° dicembre 2016 al 30 novembre 2017, l'agevolazione spetterà per tutti i 12 mesi. In caso di trasformazione a tempo indeterminato nel 2017 il datore di lavoro non potrà più usufruire dell'agevolazione contributiva riconosciuta per gli ulteriori 12 mesi. Il datore di lavoro potrebbe valutare di trasformare il rapporto di lavoro entro il 2016 per poter ancora usufruire del beneficio.
Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017	L'incentivo non spetta anche se il lavoratore assunto è iscritto alle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2016.
Contributo economico per l'assunzione nel 2013 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità in deroga (ai sensi della legge 236/1993)	Per l'anno 2013 il Ministero del lavoro ha anticipato la notizia della concessione di un contributo economico in cifra fissa di euro 190,00 per un massimo di 12 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato o di 6 mesi in caso di assunzioni a tempo determinato. Al momento però non sono ancora note le modalità applicative per fruire di questo contributo.
Sgravio contributivo per le assunzioni effettuate nel 2012 per lavoratori iscritti alle liste di mobilità legge 236/1993	Allo stato attuale l'Inps ha sospeso cautelativamente il beneficio contributivo in attesa di chiarimenti.
Trasformazione di rapporto di lavoro iniziato entro il 31 dicembre 2012 per lavoratori iscritti alle liste di mobilità legge 236/1993	Non sono riconosciute agevolazioni per coloro che sono stati assunti nel 2012 il cui rapporto di lavoro è stato trasformato nel 2013 in quanto mancano i finanziamenti.

Spesometro per l'anno 2012: rinvio a data da stabilire

L'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini dell'Iva effettuate nel 2012, cosiddetto "spesometro", era previsto per il 30 aprile scorso, ma con comunicato dell'amministrazione fiscale del 15 aprile è stato stabilito il **rinvio a futura data non ancora stabilita**. Nel frattempo sarà approvato un nuovo modello di comunicazione ed aggiornato l'attuale tracciato record di invio dati all'Amministrazione. La comunicazione deve contenere l'elencazione di tutte le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta, indipendentemente dall'importo e nei confronti dei privati, per i quali l'obbligo di comunicazione è però limitato alle sole operazioni eccedenti l'importo singolo di €3.600,00, Iva compresa.

Imposta sulle attività finanziarie estere (IVAFE): i versamenti 2011 si considerano acconti per il 2012

L'IVAFE è un'imposta che, **a decorrere dal 2012**, tassa il valore delle attività finanziarie possedute all'estero da persone fisiche residenti in Italia. Al momento della sua istituzione era stata però prevista la decorrenza dal 2011; successivamente, con DL 16/2012, è slittata al 2012 con la conseguenza che **i versamenti effettuati per l'anno 2011 sono da considerarsi quali acconti dell'imposta per l'anno 2012** ai fini della liquidazione che ci si appresta ad effettuare con il Modello Unico 2013 in prossima scadenza. L'imposta è pari allo **0,1%** per il **2012** e allo **0,15%** per il **2013** del valore di mercato rilevato al termine dell'anno – o del periodo di detenzione – oppure in caso di titoli non negoziati, del valore nominale o, in mancanza, del valore di rimborso. Tra le attività finanziarie tassate e maggiormente ricorrenti vi sono i conti correnti ed i libretti a risparmio detenuti all'estero, anche al di fuori dei paesi dell'Unione Europea. Per tali attività l'imposta è stabilita nella **misura fissa di €34,20 per ciascun conto** ed è rapportata al periodo di detenzione, espresso in giorni, durante l'anno; in caso di cointestazione l'imposta è altresì **ripartita in base alla percentuale di possesso**. L'imposta fissa di €34,20 non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia stati complessivamente non superiore ad €5.000,00.

E' importante ricordare che dall'IVAFE si deduce, fino a concorrenza dell'importo dovuto in Italia, l'eventuale imposta patrimoniale già trattenuta all'estero sulla medesima attività. Qualora l'imposta pagata all'estero sia di importo maggiore rispetto all'IVAFE italiana la conseguente eccedenza non si può chiedere a rimborso o portare in compensazione con altre imposte derivanti dalla liquidazione del Modello Unico.

Società semplici: effetto sostitutivo dell'Irpef da parte dell'Imu

L'applicazione dell'Imu ha sostituito la tassazione ai fini Irpef ed ai fini delle addizionali dei redditi fondiari degli immobili non locati. Nel caso di società semplici tale effetto sostitutivo è riconosciuto in capo ai soci che detengono la partecipazione non in regime di impresa. Per questo motivo in sede di predisposizione dei prospetti di riparto ai soci, così come precisato dall'agenzia delle Entrate con la Circolare n. 5/E del 12 marzo u.s., sarà opportuno indicare:

- il reddito dei fabbricati imponibile e quello non imponibile;
- il reddito dominicale imponibile e quello non imponibile;
- il reddito agrario (che non gode mai dell'effetto sostitutivo dell'Imu e che, se il terreno è sfitto, è soggetto a tassazione).

Questa ripartizione diventa necessaria in quanto se la società semplice è partecipata da soci che operano in regime di impresa questi non godono dell'effetto sostitutivo dell'Imu e pertanto devono tassare sia il reddito dei fabbricati sia quello dei terreni, anche se sfitti.

Requisito della commercialità ai fini PEX

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7 del 29.03.2013 ha analizzato per la prima volta il requisito della commercialità, richiesto per l'applicazione dell'agevolazione PEX (participation exemption): l'Agenzia ha voluto affrontare la questione di quelle situazioni, al limite dell'elusione, in cui si genera appositamente la perdita di tale requisito al fine di poter dare rilevanza fiscale alla minusvalenza originata dalla cessione di una partecipazione.

L'art. 87 del TUIR prevede infatti che in presenza dei requisiti per l'applicazione dell'agevolazione alle plusvalenze da cessione di partecipazioni (esenti da tassazione per il 95%) sussista per contro una indeducibilità nella stessa misura per le minusvalenze. Il requisito della commercialità delle partecipazioni

richiede una durata triennale. Il cedente per ottenere la deducibilità della minusvalenza (cosa in questo periodo frequente) potrebbe creare appositamente le condizioni per la perdita del requisito della commercialità. Questo comportamento, secondo la circolare, potrebbe essere sottoposto al sindacato previsto dall'art. 37-*bis* del DPR 600/73 (norme antielusive).

La circolare ha fornito inoltre un orientamento interpretativo interessante con riferimento al principio secondo il quale l'attività commerciale si considera svolta per un **triennio** se si verifica l'**ininterrotto svolgimento** della medesima: l'Agenzia ha infatti ritenuto di ammettere comunque nel computo del periodo una **momentanea interruzione dell'attività**, purché la stessa risulti effettivamente temporanea e non sia invece il preludio di una situazione liquidatoria della società.

Deducibilità delle prestazioni generiche di importo non rilevante per “inerenza allargata”

Con la sentenza n. 33/5/13 del 2.04.2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria ha ammesso la deducibilità del costo relativo ad una fattura avente una **descrizione non dettagliata della prestazione fornita** ed in **assenza di contratto scritto**, a patto che l'importo totale non sia di rilevante entità. Questa pronuncia scardina in maniera importante la linea sostenuta dall'Amministrazione Finanziaria che, partendo dall'art. 21 del DPR 633/72, tende ad estendere anche al campo delle imposte dirette l'obbligo di indicazione in fattura della natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto della prestazione. La descrizione dettagliata, secondo questo orientamento, assume valenza probatoria per valutare l'**inerenza del costo** e la conseguente possibilità di deduzione dello stesso.

Nel caso in esame una società immobiliare aveva ricevuto una fattura recante l'indicazione generica di “lavori di ristrutturazione”. L'Amministrazione Finanziaria si era così opposta alla deduzione di tali costi in capo alla società, in quanto sosteneva che dal documento non fosse possibile desumere esattamente la natura della prestazione. Inoltre, secondo il Fisco, trattandosi di contratti d'opera, le parti avrebbero avuto l'obbligo della stipula di un contratto scritto. I giudici piemontesi, però, non hanno condiviso tale tesi, sostenendo che per la società in questione fosse normale l'effettuazione di piccoli lavori di manutenzione delle unità immobiliari e che l'inerenza risiedesse già nella natura stessa dell'operazione, configurando un vero e proprio caso di **“inerenza allargata”**.

Infine la C.T.P. ha ricordato che per il contratto d'appalto o d'opera **non è richiesta dalla legge la forma scritta**, ma i contratti possono essere definiti anche tramite il comportamento concludente delle parti.

Contribuenti minimi: nuovo quadro LM nel modello Unico 2013

Nel modello Unico 2013 il **quadro LM**, che sostituisce il vecchio CM, dovrà essere utilizzato dai contribuenti che nell'anno 2012 hanno applicato il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile. Il quadro presenta alcune particolarità. Innanzitutto i soggetti interessati, ovvero i contribuenti minimi, non scontano la ritenuta d'acconto; pertanto nel quadro LM **è stato rimosso il campo relativo alle ritenute subite**. Quindi nel caso in cui un professionista abbia subito per errore una ritenuta su una fattura emessa e saldata nell'anno 2012, a tale contribuente non resta che chiedere il rimborso dell'importo erroneamente trattenuto.

Dal quadro LM sono inoltre stati rimossi i righi indicanti le eccedenze d'imposta sostitutiva risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Coloro che si trovano nella situazione di avere delle eccedenze non compensate e non chieste a rimborso potranno comunque indicarle nella sezione II del quadro RX al rigo 23. E' stato inoltre rimosso il campo che permetteva il riporto delle perdite maturate negli anni precedenti, che potranno essere indicate però nei righi RS8 o RS9 del modello.

Infine, per indicare gli acconti dell'imposta sostitutiva versati, si deve utilizzare il **rigo RN37**, evidenziando per l'anno 2012 i codici tributo “1798” o “1799” per i soggetti fuoriusciti dal regime dei contribuenti minimi. A regime, invece, i codici tributo da utilizzare saranno “1793” e/o “1794”.

Territorialità Iva per i servizi afferenti manifestazioni fieristiche

A far data dal 1° gennaio 2011 le prestazioni di servizi direttamente afferenti a manifestazioni fieristiche ricadono, ai fini Iva, nei servizi generici di cui all'art. 7-*ter* che prevede, nei rapporti business to business, la territorialità nel paese del committente. Con la Circolare n. 37/E/2011 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che rientrano, tra gli altri, nei servizi sopra citati: quelli resi dagli enti fiera titolari degli spazi espositivi in favore dei soggetti che organizzano l'evento; quelli resi dagli organizzatori alle imprese che partecipano

all'evento fieristico; quelli che sono direttamente connessi all'allestimento degli stand. Per tutti questi servizi quindi la regola per determinare la territorialità è il **paese del committente**; se questi, per esempio, è residente in Italia l'imposta andrà ivi assolta mediante integrazione della fattura ai sensi degli articoli 46 e 47 DL 331/93 se si tratta di fornitore soggetto intracomunitario (ed in questo caso è necessario altresì compilare il modello Intrastat) ovvero mediante autofattura se il fornitore è un soggetto extra comunitario (facendo altresì debita attenzione al fatto che non si tratti di un soggetto residente in un paese black list, in questo caso infatti scatta l'obbligo di compilare, per importi superiori ad Euro 500,00, l'apposita dichiarazione).

Rientrano invece nelle prestazioni di servizi di cui all'art. 7-*quater* le prestazioni sopra citate, qualora siano eseguite verso consumatori finali e quelle di accesso alle manifestazioni stesse, indipendentemente che siano fornite a soggetti business o consumer che si considerano territorialmente rilevanti nel paese ove è eseguita la prestazione.

IRAP: il valore elevato dei beni strumentali non integra in automatico l'autonoma organizzazione

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto del 26.03.2013 n. 36/29/13 ha considerato escluso da IRAP un medico oculista, nonostante l'utilizzo, da parte sua, di beni strumentali di valore elevato. È sempre più difficile individuare i presupposti che possano escludere i professionisti dall'assoggettamento al tributo tuttavia, nel caso in esame, è stato ribadito che un medico specialista, per via dell'attività esercitata ed in conseguenza del continuo progresso tecnologico, non può che utilizzare macchinari e strumentazione sofisticati e pertanto assai costosi, atteso che, senza di essi, l'attività non potrebbe essere efficacemente svolta. In altri termini per il medico in questione si tratta di **strumentazione strettamente necessaria**. E' appena il caso di sottolineare che il professionista non deve avvalersi della collaborazione di terzi.

Il reclamo avverso ruolo e cartella di pagamento

Nei casi in cui la **notifica della cartella di pagamento** sia il primo atto con il quale il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria (ad esempio perchè non correttamente notificato l'avviso) o sia il primo atto avverso il quale può proporre ricorso (ad esempio iscrizione a ruolo ed emissione della cartella a seguito di avviso bonario), qualora la pretesa tributaria sia inferiore ad Euro 20.000,00 è obbligatorio, ai sensi dell'art. 17-*bis*, Dlgs 546/92, espletare la procedura del cosiddetto reclamo per gli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate. Il problema emerge qualora nel caso di notifica di cartella di pagamento il contribuente intenda **ricorrere contro il ruolo nel merito della pretesa tributaria e contro la cartella per vizi propri**. In questo caso, a differenza della procedura "ordinaria" nella quale si presenta un ricorso avverso ruolo e cartella chiamando in giudizio sia l'Ufficio che l'ente della riscossione, dottrina prevalente ritiene si debba procedere con la **separata redazione e notifica del reclamo all'Ufficio e del ricorso all'ente della riscossione**. Questa impostazione trova la propria giustificazione nel fatto che ad esaminare il reclamo sono strutture interne all'Ufficio che non hanno alcun titolo per esaminare altresì i vizi dell'atto esecutivo oltre al fatto che in caso contrario si rischia di proporre un ricorso tardivo (e quindi inammissibile) avverso la cartella se questi viene presentato solo dopo l'esito del reclamo. Infine in caso di esito negativo della procedura di mediazione con successiva costituzione in giudizio entro 30 giorni, si potrà richiedere al Giudice tributario la riunione dei ricorsi.

A sconvolgere questa impostazione ci ha pensato la Commissione Tributaria Provinciale di Teramo, n. 63/1/13 del 6 marzo u.s., la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la cartella di pagamento perchè non preceduto dalla fase di mediazione; decisione che **non** può essere condivisa visto che la cartella di pagamento non è un atto contro il quale è possibile presentare reclamo. Si auspica pertanto che i Giudici di secondo grado ribaltino totalmente l'esito della Sentenza di primo grado.

Diritto commerciale, bilancio, contabilità e varie

Obbligo di adozione di un indirizzo PEC per le imprese individuali

L'art. 5 del DL 18.10.2012 n. 179 (conv. nella L. 17.12.2012 n. 221) ha esteso l'obbligatorietà dell'attivazione di un indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) in capo a tutte le imprese individuali. L'obbligo è già in vigore dal 19 dicembre 2012 per le imprese individuali che presentano la domanda di prima iscrizione. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, invece, avranno

tempo fino al **30 giugno 2013** per depositare presso l'ufficio del Registro delle Imprese competente il proprio indirizzo PEC.

La PEC è uno strumento che consente di attribuire ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore di una raccomandata con avviso di ricevimento e verrà, col tempo, a sostituire la raccomandata medesima. Ogni interessato può quindi recapitare alla casella PEC del destinatario atti e documenti con valore legale (avvisi di accertamento, citazioni, contratti, diffide, richieste, ecc...).

Si ricorda che l'adozione dell'indirizzo PEC comporta la necessità di una **consultazione costante** al fine di prendere visione di ogni messaggio che, come già detto, assume valenza di raccomandata e si ritiene pervenuto al destinatario al momento dell'invio e non al momento dell'effettiva lettura.

Privacy: obbligo di individuare i responsabili del trattamento

L'art. 30 del Codice della Privacy (DLgs 196/2003) afferma che le operazioni di trattamento dei dati personali possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni ricevute. Il soggetto definito "**incaricato del trattamento**" è dunque la persona fisica autorizzata a compiere **operazioni di trattamento**, previa apposita designazione effettuata **per iscritto** che deve contenere le precise istruzioni da seguire ed individuare puntualmente l'ambito di trattamento consentito, rendendo al contempo gli incaricati consapevoli delle connesse responsabilità, anche tramite specifici processi formativi. Non è pertanto sufficiente una mera lettera generica uguale per tutti gli incaricati, senza una differenziazione in merito all'ambito ed alle tipologie di dati da trattare (personali, identificativi, sensibili, giudiziari, ecc...); inoltre, nell'individuazione delle nomine, occorre tenere conto anche di eventuali casi particolari, come ad esempio l'incaricato del sistema di videosorveglianza, l'incaricato addetto alla manutenzione e gestione degli strumenti elettronici, l'incaricato Amministratore di Sistema (AdS), ecc...

La mancata adozione dell'incarico comporta l'applicazione della sanzione penale prevista dall'art. 169 del DLgs 196/2003, estinguibile mediante ravvedimento operoso, e della sanzione amministrativa prevista dall'art. 162, c. 2-bis, del medesimo decreto, per mancata adozione delle **misure minime di sicurezza**.

Proprio per tale motivo il Garante della Privacy ha confermato spesso, nelle proprie Relazioni Annuali, l'importanza della designazione degli incaricati.

Occorre pertanto che i titolari del trattamento prestino particolare attenzione a tale adempimento, soprattutto in seguito alla cancellazione dell'obbligo di redazione ed aggiornamento del DPS (documento programmatico sulla sicurezza) che potrebbe portare ad una maggiore noncuranza nell'aggiornamento delle altre procedure di sicurezza ancora in vigore.

Effetti della mancata iscrizione del recesso del socio nel Registro Imprese

La recente sentenza n. 6230 del 13.03.2013 della Corte di Cassazione **ha sancito la non opponibilità** all'Amministrazione Finanziaria del recesso di un socio di una società di persone, se tale avvenimento non risulta essere stato iscritto nel Registro Imprese. Secondo l'art. 2290 cod. civ., infatti, il socio di una Snc che sciogla il suo rapporto sociale risponde illimitatamente nei confronti dei terzi per le obbligazioni sorte fino al momento in cui tale recesso non sia stato iscritto nel Registro Imprese. Questo poiché la perdita della qualità di socio, nelle società di persone, implica una modifica dell'atto costitutivo, soggetta ad iscrizione nel registro Imprese **entro 30 giorni dall'evento** ad opera dell'amministratore o, in caso di sua inerzia, di ciascun socio. Tali modificazioni, secondo l'art. 2300 c. 3 cod.civ., non sono opponibili ai terzi fino al momento dell'iscrizione, a meno che non si provi che essi ne fossero a conoscenza. Questa norma risulta di carattere generale e riguarda quindi tutte le obbligazioni, **sia quelle di natura negoziale che quelle tributarie**: nel caso di specie, infatti, al socio uscente veniva chiesto di adempiere in solido all'obbligazione di versamento periodico dell'Iva a debito.

Riavvio del sistema SISTRI

Il Ministero dell'Ambiente con DM del 20.03.2013 ha previsto il riavvio del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, cosiddetto SISTRI, che era stato a suo tempo sospeso dall'art. 53 del DL 53/2012. La ripartenza prevista dal Ministero, che di fatto poi è una partenza vera e propria in quanto tale tracciabilità elettronica non è mai entrata pienamente in vigore, prevede due fasi distinte quali la fase di riallineamento e quella di operatività. Sono previsti inoltre momenti diversi di "ripartenza" del sistema sulla base della

tipologia di soggetti interessati. Pertanto i **produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti e gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali e pericolosi** (in questo ultimo caso indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati), dovranno nel **periodo 30 aprile 2013 – 30 settembre 2013** procedere alla fase di **riallineamento** (vale a dire verificare la correttezza od eventualmente aggiornare le informazioni a suo tempo già trasmesse) per poter essere operativi a partire dal **1° ottobre 2013**, data in cui scatterà la fase di **operatività** del sistema per tali soggetti. Gli **altri soggetti** invece dovranno compiere la fase di **riallineamento** nel periodo compreso tra il **30 settembre 2013 ed il 28 febbraio 2014** per poter operativamente partire a fare data dal **3 marzo 2014**.

Trust e attività fiduciaria

Trasformazione di una società di capitali in trust

Un recente studio pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato (n. 17-2013/I) ha affrontato il tema, interessante, ma ancora abbastanza controverso, riguardante la possibilità di istituire un trust mediante la trasformazione di una preesistente società di capitali.

Tale operazione appare in prima battuta teoricamente possibile a seguito dell'avvenuto inserimento nel codice civile, a seguito della riforma del diritto societario, dell'art. 2500-*septies* che prevede la cosiddetta "*trasformazione eterogenea regressiva*" delle società di capitali. Cioè la trasformazione della forma più evoluta di società commerciale, quella per l'appunto dotata di personalità giuridica o autonomia patrimoniale perfetta – come sono in effetti le società di capitali – in entità giuridiche di grado inferiore, individuate dalla norma codicistica nei consorzi, nelle società consortili, nelle società cooperative, nelle comunioni di azienda ed infine nelle associazioni non riconosciute e nelle fondazioni. Tale elencazione non è peraltro di tipo "chiuso", per cui dovrebbe potersi prevedere anche la trasformazione in trust.

Tuttavia, sempre secondo lo studio citato, non sempre è attuabile tale trasformazione in quanto devono sussistere alcune condizioni: in primo luogo che in seno alla società esista un'azienda idonea allo svolgimento di un'attività d'impresa della quale si vuole assicurare la continuità secondo le linee che legittimano la trasformazione di una società in una comunione d'azienda; in secondo luogo che l'attività d'impresa non possa essere considerata "di comodo"; infine che **beneficiari** dei risultati finali dell'attività e del patrimonio siano gli stessi soci; mentre per la funzione di **trustee** dovrà essere previsto un soggetto terzo rispetto ai beneficiari.

Dal punto di vista fiscale lo studio esprime l'opinione che l'applicazione dell'imposta di registro e di quelle ipo-catastali debba avvenire in misura fissa e che non si dia luogo all'applicazione dell'Iva; così come si dovrebbe escludere l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni data la coincidenza tra disponente e beneficiario. Mentre ai fini delle imposte sui redditi si applicano le modalità previste dall'art. 171 del TUIR per le trasformazioni eterogenee, tenendo conto che si considerano realizzati "a valore normale" i beni facenti parte dell'azienda.

Finanziamenti e contributi

Misura per la prevenzione e la sicurezza delle tecnologie di comunicazione

E' attivo il bando comunitario pluriennale per la protezione dei soggetti, soprattutto minorenni, che utilizzano internet ed altre tecnologie di comunicazione. La misura è aperta a tutti i soggetti giuridici ubicati negli Stati membri e nelle Nazioni EFTA che aderiscono all'accordo SEE, come Norvegia, Islanda e Liechtenstein. Possono altresì partecipare i soggetti residenti in altri Stati, solo però in presenza di accordi bilaterali. Il progetto "**Internet più sicuro**" si delinea in quattro distinte linee operative, che vanno dalla sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla lotta contro le condotte illecite ed i contenuti dannosi on-line, passando per la promozione di una rete più sicura e la creazione di una base di conoscenze. I fondi, che saranno concessi grazie a convenzioni di finanziamento, **copriranno al 100% i costi diretti** di coordinamento ed attuazione della rete ammessi. Non sono invece ammesse le spese indirette, riassunte nella categoria delle spese generali. Le domande dovranno essere inoltrate **entro e non oltre il 23.05.2013**.

Contributi per la conduzione aziendale a favore degli imprenditori agricoli

La Regione Piemonte ha stanziato un contributo per gli interessi sui prestiti per la conduzione aziendale di

Finanziamenti e contributi

Cooperative agricole. Possibili destinatari della misura sono le PMI stabilite nel territorio della Regione Piemonte, condotte da imprenditori agricoli singoli e da altre forme associate **composte da meno di cinque imprenditori**, che risultino in possesso di partita Iva per il settore agricolo, dotati di fascicolo aziendale e che non rientrino nella categoria delle imprese in difficoltà. Sono altresì ammesse alla misura le imprese che hanno già presentato domanda di insediamento al Programma di Sviluppo Rurale. Sono escluse dal beneficio le aziende che non siano in regola con il versamento degli oneri contributivi o di sanzioni e penalità irrogate dall'Amministrazione Finanziaria o dagli Enti Locali, che non abbiano restituito somme non dovute percepite nell'ambito di programmi comunitari, nazionali o regionali e che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto per mancato rispetto delle norme sulle quote latte.

Il prestito di conduzione, di durata massima di un anno e di importo **compreso tra un minimo di €5.000,00 ed un massimo di €80.000,00**, ha lo scopo di anticipare i capitali necessari al funzionamento dei cicli produttivi aziendali, in attesa dei ricavi futuri. Le spese ammesse alla misura sono sia in funzione della produzione svolta che della durata del ciclo produttivo e di commercializzazione dei prodotti ottenuti. Tale prestito varia a seconda della zona in cui è ubicata l'impresa: si va dall'1% per le aziende di pianura o di collina, al 3% per quelle di montagna. E' inoltre previsto un contributo del 3% per i soggetti che, nel corso della campagna agraria in essere al momento dell'emanazione del bando, hanno subito danni da calamità naturali. Nel caso in cui almeno metà dell'importo del prestito sia garantito dai confidi, in contributo è aumentato di 0,30 punti percentuali.

Le domande di contributo dovranno essere presentate **entro e non oltre il 31.05.2013**.

Contributo per l'incremento delle prestazioni ambientali nel sistema dei trasporti

È stato recentemente presentato un bando indirizzato alle imprese commerciali operanti nel settore pubblico o privato, aventi sede in uno dei 27 Stati membri dell'Unione Europea, dei Paesi EFTA (Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera) o dei Paesi EFTA. Ogni candidato, che dovrà organizzare una partnership coinvolgente almeno due Stati membri, oppure un Paese UE ed uno terzo, potrà partecipare ad una sola azione.

Il contributo riguarda cinque diversi tipi di iniziative, volte al miglioramento delle prestazioni ambientali nel sistema dei trasporti:

- **azioni di trasferimento fra modi:** questa tipologia riguarda tutte le iniziative concrete, misurabili e dirette al trasferimento del traffico dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, a quello ferroviario o a quello per vie d'acqua interne;
- **azioni catalizzatrici:** esse comprendono tutti i progetti innovativi che hanno come obiettivo quello di eliminare le barriere strutturali che ostacolano il buon funzionamento dei trasporti marittimi, ferroviari e stradali, minando l'efficienza dei mercati. Tali interventi possono anche prevedere la creazione di infrastrutture ausiliarie;
- **azioni per le autostrade del mare:** questa categoria include tutte le iniziative volte a trasferire direttamente il traffico merci dalla strada al trasporto marittimo a corto raggio, o ad una combinazione tra questo ed altre modalità di spostamento, in cui i percorsi stradali siano i più brevi possibili;
- **azioni per la riduzione del traffico:** in questa partizione sono comprese tutte le azioni logistiche innovative per evitare il congestionamento del trasporto su strada di merci, ovviamente senza causare conseguenze negative sull'occupazione o sulle capacità produttive;
- **azioni comuni d'apprendimento:** quest'ultima categoria ha come obiettivo il miglioramento della cooperazione comunitaria nell'ambito dell'ottimizzazione dei processi nella catena del trasporto merci.

Il contributo, le cui domande dovranno essere presentate **entro e non oltre il 23.08.2013**, copre il 35% delle spese ammesse per le prime quattro categorie di azioni, mentre per l'ultima tale percentuale è elevata al 50%.

Consulenza del lavoro

Sgravi contributivi per il premio di risultato

L'art. 4, c. 28, della L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro ha provveduto a "stabilizzare" gli incentivi, in precedenza previsti "in via sperimentale", di cui alla L. 247/2007 e che il DM 27.12.2012 (pubblicato sulla G.U. 4.04.2013 n. 79) ha modificato. La nuova normativa ha dettato, per l'anno 2012, le regole pratiche per la fruizione degli stessi; l'Inps, con la circolare n. 73 del 3.5.2013, ha precisato che:

- lo sgravio contributivo sugli importi previsti, a titolo di “premio di risultato”, dalla contrattazione collettiva aziendale e territoriale (ovvero di secondo livello), può essere concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore;
- entro il tetto sopra indicato è confermata la concessione di uno sgravio contributivo entro il limite massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro e totale sulla quota del lavoratore
- per accedere allo sgravio i contratti collettivi devono prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Continua, inoltre, ad essere vincolante per l’ammissione al regime agevolato, il deposito dei contratti di cui si tratta presso le Direzioni territoriali del Lavoro.

Sotto il profilo operativo le aziende interessate allo sgravio dovranno inoltrare, anche per il tramite degli intermediari autorizzati, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’Inps, che, in un messaggio di prossima emanazione, indicherà la data e l’ora a partire dalle quali sarà possibile procedere all’invio.

Flessibilità del congedo di maternità

Con la sentenza n. 10180 del 20.03.2013 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del DLgs. 151/2001, precisando che nel caso in cui una lavoratrice madre si dimentichi di presentare il certificato medico per proseguire il lavoro durante l’ottavo mese di gravidanza, l’Inps è comunque tenuta a pagare l’indennità di maternità per un periodo complessivo di 5 mesi, ovvero dal mese precedente al parto al quarto mese successivo all’evento. Per i giudici di legittimità, infatti, l’Istituto previdenziale non può pretendere di ridurre di una mensilità la durata complessiva del periodo di copertura economica spettante alla dipendente. In particolare nella sentenza in esame si precisa che l’Inps non può addebitare alla donna la mancata presentazione del certificato, in quanto non è possibile ipotizzare alcuna conseguenza di carattere sanzionatorio a carico della lavoratrice, che è destinataria della tutela prevista dalla legge. Infine la Suprema Corte ha ricordato che il periodo di 5 mesi di astensione – e il diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva della retribuzione dall’Inps – è sottratto alla disponibilità delle parti; pertanto la mancata presentazione del certificato non può mai avere come conseguenza una riduzione del periodo di copertura dell’indennità di maternità.

Imposta sostitutiva per le retribuzioni di produttività

E’ stato pubblicato in data 29 marzo u.s. in gazzetta ufficiale il DPCM che prevede l’assoggettamento ad imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di retribuzione di produttività. L’erogazione delle suddette somme deve avvenire in esecuzione di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale. Il Decreto introduce il requisito secondo il quale i contratti collettivi in questione devono essere sottoscritti da organizzazioni in possesso del requisito della maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

Le aziende prive di rappresentanze sindacali in ambito aziendale possono sottoscrivere contratti con una o più associazioni dei lavoratori a livello territoriale.

I requisiti reddituali previsti dal Decreto per l’applicazione dell’imposta agevolata sono:

- reddito 2012 non superiore a euro 40.000,00;
- retribuzione di produttività non superiore a euro 2.500,00 lordi annui.

L’art. 2 del Decreto in questione fornisce una definizione di “retribuzione di produttività” ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato. Il Decreto stabilisce che per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate in esecuzione di contratti, con espresso riferimento **ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione**. La circolare ministeriale a titolo esemplificativo ha stabilito che tali voci possono essere collegate all’andamento del fatturato, ad una maggior soddisfazione della clientela, a minori costi di produzione a seguito utilizzo di nuove tecnologie, alla lavorazione di periodi di riposo di origine pattizia (ROL), a prestazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dal CCNL di categoria, a premi di rendimento o produttività, a quote retributive ed eventuali maggiorazioni corrisposte in funzione di particolari sistemi di orari adottati in azienda, ecc...

A fianco di tali voci sono state introdotte nuove ulteriori voci erogate in esecuzione di contratti che prevedono l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito elencate:

- ridefinizione dei sistemi di orario e della loro distribuzione con modelli flessibili;

Consulenza del lavoro

- distribuzione flessibile del periodo di ferie eccedente le due settimane;
- attivazione di nuovi strumenti informatici e nuove tecnologie nel rispetto della tutela dei lavoratori;
- interventi in materia di fungibilità delle mansioni.

Il Decreto introduce anche alcune disposizioni di carattere procedurale. I datori di lavoro sono tenuti a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell'accordo depositato.

Con la circolare n. 11 del 30.4.2013 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sui profili fiscali ed applicativi della detassazione della "retribuzione di produttività" per il periodo d'imposta in corso.

Atteso che, analogamente ai precedenti provvedimenti di proroga della misura agevolativa (istituita dal DL 93/2008), anche il suddetto DPCM, pur apportando alcune modifiche, ha mantenuto fermo "l'impianto" complessivo della stessa, l'Agenzia delle Entrate, nella predetta circolare, ha ripreso gli orientamenti interpretativi già assunti in precedenti interventi.

Per quanto concerne la nozione di retribuzione di produttività ed i profili giuslavoristici, ha rinviato invece alla circolare del Ministero del Lavoro n. 15/2013, confermando altresì che, per i contratti sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l'erogazione di una retribuzione di produttività coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del decreto (da depositare alla DTL entro il 13.5.2013), sarà possibile l'applicazione dell'agevolazione sin dal 1° gennaio 2013.

Aliquota premi assicurativi

La circolare Inail n. 21/2013 in materia di lavoro accessorio ha precisato che l'aliquota presente nei **buoni lavoro per il pagamento dei premi assicurativi** rimane ferma al **4%**; si mantiene invece al **7%** l'aliquota contributiva **per tutte le altre tipologie di buoni lavoro**.

In materia di comunicazione preventiva, adempimento posto in capo al committente in ogni caso di avvio di prestazione di lavoro occasionale accessorio, nonché di variazione nella prestazione medesima, l'Inail ribadisce l'obbligo del committente di effettuare la comunicazione preventiva all'istituto stesso, nonché le eventuali variazioni sopravvenute del periodo di inizio e fine della prestazione, o annullamenti della dichiarazione e richiama le modalità di comunicazione di inizio prestazione e di variazione/annullamento vigenti all'atto dell'emanazione della circolare.

Misure a sostegno della maternità e paternità

Per gli anni 2013-2015 sono state introdotte alcune misure a sostegno della maternità e paternità. In caso di **padre lavoratore** è prevista l'astensione (non frazionabile a ore), da fruire entro i 5 mesi dalla nascita, che si sostanzia come segue:

- obbligatorio un giorno aggiuntivo rispetto al congedo di maternità o paternità;
- facoltativi due giorni anche continuativi fruibili anche contemporaneamente all'astensione obbligatoria della madre che, in questo caso termina l'astensione due giorni prima (tale mancata fruizione deve essere comunicata al datore di lavoro di entrambi i genitori).

La retribuzione prevista è del 100% ed è a carico dell'Inps. Il datore di lavoro anticipa e poi porrà la somma a conguaglio nel DM10 (al momento bisogna attendere il codice dall'Inps per porre a conguaglio).

Il lavoratore deve fare richiesta scritta al datore di lavoro dei giorni di astensione con preavviso di almeno 15 giorni.

Per la **madre lavoratrice** la nuova normativa ha previsto euro 300,00 mensili (riproporzionati al part/time) per i mesi non fruiti di astensione facoltativa (fino ad un massimo di sei) in forma di voucher per servizi di baby sitting o di pagamento diretto dei servizi di asilo nido. Tutto nei limiti delle risorse stanziato e qualora non sussistano altre esenzioni o benefici. La lavoratrice deve fare richiesta all'Inps entro 11 mesi dalla fine dell'astensione obbligatoria.

Coefficiente di rivalutazione del TFR

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, maturato nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 14 aprile 2013, è pari allo 0,656690%.

Scadenziario mese di maggio

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
Domenica 12	Registro Imprese	Mediatori iscritti nel ruolo di cui alla L. 39/89, alla data del 12.5.2012	Termine per presentare in via telematica alla competente Camera di Commercio la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività.
Domenica 12	Registro Imprese	Agenti e rappresentanti di commercio iscritti nel ruolo di cui alla L. 204/85, alla data del 12.5.2012	Termine per presentare in via telematica alla competente Camera di Commercio la domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività.
Domenica 12	Registro Imprese	Spedizionieri iscritti nell'elenco di cui alla L. 1442/41, alla data del 12.5.2012	Termine per presentare in via telematica alla Competente Camera di Commercio la domanda di iscrizione nel registro delle Imprese e nel Repertorio economico amministrativo (REA), pena l'inibizione alla continuazione dell'attività.
Giovedì 16	Addizionale regionale Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'Irpef relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
Giovedì 16	Addizionale comunale Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale Irpef relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
Giovedì 16	Contributi Inps	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
Giovedì 16	Contributi Inps artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre precedente.
Giovedì 16	Premi Inail	Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i "lavoratori a progetto")	Termine per effettuare il versamento, con i previsti interessi, della seconda rata degli importi dovuti a saldo per il 2012 e in acconto per il 2013.
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Giovedì 16	Irpef	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
Giovedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime mensile	Liquidazione dell'Iva relativa al mese precedente e versamento dell'Iva a debito.
Giovedì 16	Iva	Soggetti con partita Iva – Regime opzionale trimestrale	Liquidazione dell'Iva relativa al trimestre gennaio-marzo e versamento dell'Iva a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
Giovedì 16	Iva	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei "minimi"	Versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente.
Giovedì 16	Iva	Soggetti fornitori di esportatori abituali	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intenti ricevute dagli esportatori abituali, al fine di non applicare l'Iva.
Lunedì 20	Contributi Enasarco	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre gennaio-marzo.
Sabato 25	Iva	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat relativi al mese di aprile.
Sabato 25	Contributi Enpaia	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
Giovedì 30	Imposte dirette	Società con esercizio coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio il 30 aprile	Deposito della copia del bilancio e dei relativi allegati presso il Registro delle Imprese.
Venerdì 31	Irpef, relative addizionali e imposte sostitutive	Dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente	Presentazione del modello 730/2013 ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato.
Venerdì 31	Iva	Soggetti Iva che hanno effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in "paradisi fiscali"	Presentazione in via telematica delle comunicazioni dei dati relative al mese di aprile.

Tutte le informazioni contenute nel presente notiziario sono riservate alla Clientela dello Studio ed hanno scopo unicamente informativo, con esonero da ogni responsabilità per errori od inesattezze.